

Pubblicato il 06/04/2021

N. 04051/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10708/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10708 del 2020, proposto da Calzaturificio Play Sport S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (Commiservizi), non costituito in giudizio;

nei confronti

Gianfort S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italice Perlini e Luisa Celani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del decreto di aggiudicazione della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (Commiservizi) M_D GCOM DE22020 0000663 del 13/11/2020 del lotto 2 della gara n. 2/2020 in favore dell'O.E. GIANFORT S.r.l.;

2. di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso all'impugnata aggiudicazione, ove lesivo per la ricorrente, ancorché da questa allo stato sconosciuto, ivi inclusi: a) il verbale della Commissione di gara n. 2 del 23/07/2020, b) il verbale della Commissione di gara del 15/09/2020; b) il verbale della Commissione di gara del 29/09/2020; c) il verbale della Commissione di gara del 12/11/2020; d) i verbali della Commissione di gara in seduta riservata, allo stato non conosciuti, propedeutici all'impugnata aggiudicazione; e) la nota M_D GCOM REG2020 0011993 del 28/07/2020; f) la nota M_D GCOM REG2020 0014125 del 10/09/2020; g) la nota M_D GCOM REG2020 0018160 del 05/11/2020 e il relativo allegato; h) la valutazione di congruità dell'offerta della controinteressata e la proposta di aggiudicazione a quest'ultima, operate dalla Commissione di gara in data 12/11/2020;

NONCHÉ

3. per l'accertamento del diritto della ricorrente all'aggiudicazione del Lotto di gara n. 2 previa esclusione della controinteressata, con stipula del contratto d'appalto, ovvero con il subentro nel contratto eventualmente stipulato nelle more dalla Stazione Appaltante con la controinteressata;

NONCHÉ, IN SUBORDINE

4. per il risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente dalla mancata aggiudicazione della gara e dal conseguente mancato espletamento della fornitura, da quantificarsi in corso di causa o in separato giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Gianfort S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2021 la dott.ssa Rosa Perna e udito il difensore della parte ricorrente ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 22186 del 11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Calzaturificio Play Sport S.r.l. (di seguito, anche "Play Sport" o "società"), odierna esponente, con il ricorso in epigrafe, notificato al Ministero della Difesa e a Gianfort S.r.l. (di seguito, anche "Gianfort"), odierna controinteressata, l'11.12.2020 e depositato il 12.12.2020, rappresentava quanto segue.

1.1 Il Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – con bando pubblicato nella GU/S S92 del 12 maggio 2020, indiceva procedura di gara aperta per la fornitura di "Materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze armate", ripartita in 14 lotti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con svolgimento attraverso asta elettronica con il sistema ASP.

1.2 L'odierna esponente partecipava alla procedura avente ad oggetto l'aggiudicazione del Lotto n. 2 - riferito alla fornitura di "Stivaletti per climi rigidi Modello 2011. Conformi alla norma UNI EN ISO 20347:2012. Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro" (par. II.2.4 del Bando) secondo le Specifiche Tecniche n. 1408/UI - e si classificava seconda graduata.

1.3 In data 18.11.2020 formalizzava istanza di accesso integrale ai verbali di gara e alla documentazione inerente l'O.E. aggiudicatario, odierno controinteressato, che l'Amministrazione riscontrava con nota M_D GCOM REG2020 0019862 del 27.11.2020: a dire della ricorrente, la disamina della documentazione evidenziava la sussistenza di numerosi profili di inammissibilità dell'offerta della controinteressata che avrebbero dovuto comportare l'esclusione della stessa dalla procedura di gara.

1.4 Con il ricorso in epigrafe la società impugnava, quindi, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa aveva aggiudicato in favore di Gianfort il lotto 2 della procedura *de qua* nonché ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; chiedeva, altresì, il risarcimento del danno, sia mediante reintegrazione in forma specifica con subentro nell'esecuzione del servizio e nel contratto di appalto ove stipulato, sia mediante ristoro per equivalente.

1.5 Questi i motivi dedotti:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 83, 85, COMMA 1, 86 E 80, COMMA 5, LETTERA F-BIS), DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7.2, LETT. C) E 7.3, LETT. D) DEL DISCIPLINARE DI GARA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ISTRUTTORIA CARENTE E PERPLESSA. ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO.

In capo all'aggiudicataria difetterebbero i requisiti di capacità economica e finanziaria - un fatturato globale medio annuo di almeno € 412.704,92 e un fatturato specifico medio annuo di almeno € 309.528,69 - di cui al par. 7.2 del

Disciplinare, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale - l'esecuzione nell'ultimo triennio di forniture analoghe per almeno € 309.528,69 - di cui al successivo par. 7.3. All'esito di due soccorsi istruttori, le allegazioni di Gianfort avrebbero disvelato la carenza in capo alla stessa sia del requisito del fatturato specifico che del requisito delle forniture analoghe oltre che il carattere inveritiero delle dichiarazioni già prodotte; per tali motivi l'offerta dell'odierna controinteressata risulterebbe inammissibile.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 89, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 88, COMMA 1, DPR N. 207/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL DISCIPLINARE DI GARA. NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO CON AFA 3 CALZATURE SHPK.

Nel contratto di avvalimento con AFA 3 Calzature ShPK S.r.l. - impresa ausiliaria che avrebbe svolto le fasi di taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da SS.TT. lotto n. 2 - non sarebbe stata fornita una descrizione dei macchinari né un'indicazione delle risorse umane compiuta ed esauriente; e tuttavia la Commissione di gara, anziché procedere all'esclusione della offerta di Gianfort dalla procedura, avrebbe consentito la sostituzione dell'impresa ausiliaria in corso di gara, in contrasto con gli artt. 83, comma 9, e 89 del d.lgs. n. 50/2016 e con l'art. 8 del disciplinare di gara.

3) DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ISTRUTTORIA CARENTE E PERPLESSA. ERRONEITÀ PROCEDIMENTALE IN FATTO E IN DIRITTO. CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM. VIOLAZIONE DEI TERMINI PERENTORI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 83 DEL D.LGS.

N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 89, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'IMMODIFICABILITÀ SOGGETTIVA DEL CONCORRENTE NEL CORSO DELLA PROCEDURA.

L'attivazione nei confronti di Gianfort del procedimento di cui all'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 sarebbe illegittima, in quanto l'istituto della sostituzione dell'impresa ausiliaria sarebbe consentito nell'ipotesi di carenza, in capo a quest'ultima, dei requisiti soggettivi, e non per carenze relative all'offerta tecnica dell'ausiliata.

4) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 89, COMMI 1 E 3, DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 88, COMMA 1, DPR N. 207/2010. NULLITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO CON MITO BY CATERINA FIRENZE SHPK. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6, 7, 8 E 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ISTRUTTORIA CARENTE E PERPLESSA. ERRONEITÀ PROCEDIMENTALE IN FATTO E IN DIRITTO.

L'offerta della controinteressata sarebbe ulteriormente inammissibile, atteso che anche il nuovo contratto di avvalimento con la Impresa MITO by Caterina Firenze Sh.P.K, prodotto da Gianfort, sarebbe affetto da nullità e non sanabile tramite soccorso istruttorio, per carenza di descrizione dei macchinari e delle attrezzature per l'esecuzione delle lavorazioni che l'impresa ausiliaria avrebbe messo a disposizione.

2. Con successivo deposito la ricorrente produceva copiosa documentazione.

3. Nel presente giudizio si costituivano, rispettivamente, la controinteressata Gianfort e l'Amministrazione statale, per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.
4. In vista della camera di consiglio fissata per la discussione della domanda di sospensione incidentalmente proposta dalla ricorrente, l'Amministrazione affidava le proprie difese a una relazione, corredata da ponderosa documentazione. Gianfort depositava quindi una memoria accompagnata da copiosa documentazione. Ulteriore documentazione era versata in atti dalla ricorrente.
5. Con ordinanza collegiale n. 292/2021 del 18 gennaio 2021, non appellata, la Sezione accoglieva la domanda di sospensione degli atti impugnati, ritenendo che le censure svolte dalla parte ricorrente fossero corroborate da sufficienti profili di *fumus boni juris*.
6. In vista della trattazione della pubblica udienza di merito, tutte le parti depositavano memoria, la ricorrente anche di replica, ciascuna insistendo nelle proprie deduzioni e conclusioni.
7. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2021 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, ad un non più sommario esame del ricorso, nel confermare l'orientamento espresso in sede cautelare, ritiene il gravame fondato.
2. Con il secondo e il quarto motivo di ricorso, dai quali sembra opportuno iniziare la disamina, l'odierna esponente lamenta la nullità dei contratti di avvalimento in successione prodotti dalla Gianfort nella procedura di gara, in ragione della mancata indicazione nei suddetti dei requisiti di capacità tecnico-professionale prestati, nonché l'illegittimità dell'ammissione della odierna controinteressata al soccorso istruttorio da parte della SA.
Nello specifico, il contratto di avvalimento tra l'aggiudicataria e le ausiliarie, riferito al requisito dei macchinari e delle attrezzature per l'esecuzione delle lavorazioni, risulterebbe troppo generico, in violazione dell'art. 89 del codice

dei contratti pubblici, così come modificato dall'art. 56, comma 1, lett. a), del d.lgs. 19.4.2017, il quale prevede, a pena di nullità, che il contratto di avvalimento rechi l'indicazione specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. La violazione si riferirebbe, inoltre, alla stessa legge di gara, la quale richiede articolata indicazione dei requisiti di capacità tecnica e delle risorse produttive necessarie, nonché l'organizzazione complessiva dell'impresa.

In particolare, nel contratto con AFA 3 Calzature ShPK S.r.l. (di seguito, anche AFA 3) la descrizione dei macchinari non sarebbe esauriente, nel successivo contratto con l'Impresa MITO by Caterina Firenze Sh.PK (di seguito, anche MITO), la descrizione dei macchinari e delle attrezzature per l'esecuzione delle lavorazioni sarebbe rinviata ad un allegato privo di indicazioni in proposito.

A detta di parte ricorrente, pertanto, la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere *tout court* la controinteressata, già in relazione al contratto di avvalimento con AFA 3, con anziché ammettere il ricorso al soccorso istruttorio il quale, in ogni caso, non avrebbe potuto consentire l'ingresso di documentazione successivamente formata.

2.1 Il Collegio conferma la fondatezza delle suddette censure, già valutate ai fini della sussistenza del *fumus boni iuris* in sede di concessione della tutela cautelare.

2.2 Trattandosi, nella specie, di un avvalimento tecnico - operativo, il relativo contratto deve essere specifico e indicare i mezzi messi a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto, mentre i contratti di avvalimento in questione erano sul punto generici. Come la Sezione ha di recente osservato (Tar Lazio, sez. I bis, 22 febbraio 2021, n. 2113), nel caso di avvalimento tecnico od operativo, ovvero avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243) e va esclusa la validità del contratto di

avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della *lex specialis* descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso (Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2019 n. 4024; Cons. Stato, Sez. V, n. 6651/2018).

2.3 Nel caso in controversia, l'art. 8 del Disciplinare di gara disponeva quanto segue:

- al comma 1, *“Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento”*;
- al comma 2, 2° periodo, *“Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria”*;
- al comma 10, *“È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta”*.
- all’ultimo comma, *“La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.”*

2.4 Orbene, contrariamente al disposto dell'art. 8, comma 2, 2° periodo, del Disciplinare, i contratti di avvalimento con le Imprese suddette che Gianfort produceva in sede di gara erano lacunosi sotto il profilo della indicazione dei macchinari e delle attrezzature per l'esecuzione delle lavorazioni.

Il contratto di avvalimento con AFA 3 conteneva, in allegato, un elenco generico e indeterminato, privo di qualsivoglia estremo identificativo dei mezzi prestati, e pertanto, avrebbe dovuto dar luogo all'esclusione della controinteressata dalla procedura di gara.

Purtuttavia, consentita la sostituzione dell'impresa ausiliaria in corso di gara, anche il nuovo contratto di avvalimento con MITO appariva affetto da nullità per carenza di descrizione dei macchinari e delle attrezzature in questione, poiché l'allegato era privo di ogni e qualunque indicazione.

3. Per giurisprudenza costante, il contratto di avvalimento esprime un impegno giuridicamente vincolante tra ausiliato e ausiliario in termini di messa a disposizione per tutta la durata dell'appalto di mezzi e risorse necessari ad assolvere alle prestazioni dedotte nell'appalto, e pertanto sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2359; id, 5 aprile 2019, n. 2243; id., 16 luglio 2018, n. 4329; id., 26 novembre 2018, n. 6690; Tar Lazio, sez. I bis, 26 ottobre 2020, n. 10912).

3.1 E, invero, ai fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento nelle gare di appalto, occorre distinguere tra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità) e risorse: per queste ultime è necessaria una "messa a disposizione in modo specifico", in quanto solo le risorse possono rientrare nella nozione di beni in senso tecnico-giuridico, cioè di "cose che possono formare oggetto di diritti" ex art. 821 c.c.; con il corollario che in questa ipotesi l'oggetto del contratto di avvalimento deve essere determinato, in tutti gli altri casi essendo sufficiente la sua semplice determinabilità (Cons. Stato Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2359; V, 16 luglio 2018, n. 4329; V, 26 novembre 2018, n. 6690).

3.2 E questo porta ad affermare la nullità sia del contratto di avvalimento stipulato da Gianfort con AFA 3, per la genericità delle indicazioni e dei riferimenti in esso contenuti, sia, *a fortiori*, del successivo contratto di avvalimento stipulato con MITO, dove era assente qualunque indicazione in ordine ai beni aziendali messi a disposizione.

3.3 Quanto a quest'ultimo contratto, in particolare, a differenza di quanto eccepito dalle odierne resistenti, la totale mancanza di indicazioni nel corpo o

in allegato al contratto non poteva essere supplita dalla presenza del diverso elenco dei macchinari che veniva allegato alla DGUE della impresa MITO, trattandosi di due atti distinti, entrambi necessari, che assolvevano a funzioni differenti, di modo che non può ritenersi che uno potesse integrare l'altro (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 7188; Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209). Ciò, neppure tenendo conto della Delibera ANAC n. 121 del 12 febbraio 2020 e dell'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (4 novembre 2016, n. 23; in seguito, Cons. Stato, Sez. V, n. 2243 del 2019) che - pur se in vigore della normativa precedente a quella attualmente vigente del richiamato art. 89, comma 1, del codice dei contratti pubblici - ha affermato la validità, ai fini delle procedure di appalto, del contratto di avvalimento il cui contenuto, relativamente ai mezzi prestati, ancorché non puntualmente determinato, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile.

La dichiarazione unilaterale di un elenco di beni inerenti all'appalto non fa, dunque, parte del contratto di appalto, non costituendone un suo allegato, ma, semmai, può essere considerata come una dichiarazione rivolta alla Stazione appaltante come indicazione a quest'ultima dei mezzi messi a disposizione.

3.4. A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa distingue nettamente il contratto di avvalimento dalla dichiarazione (anch'essa prevista nell'art. 89 del codice dei contratti pubblici) che l'ausiliaria deve fare nei confronti della stazione appaltante, indicando come i due atti, per quanto entrambi necessari, debbano restare distinti e assolvano a funzioni differenti, in modo che non può ritenersi che uno possa integrare l'altro (Tar Lazio, sez. 1 bis, 26 ottobre 2020, n. 10912).

L'art. 89, comma 1, del d.lgs. n.50 del 2016, distingue la dichiarazione con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di

cui è carente il concorrente, dal contratto di avvalimento; tale dichiarazione è fondamentale perché l'ausiliario assuma direttamente nei confronti della stazione appaltante gli obblighi di mettere a disposizione del concorrente i requisiti e le risorse di cui quest'ultimo è carente, laddove il contratto di avvalimento ha un'efficacia *inter partes* ed è fonte per il medesimo ausiliario di obblighi nei soli confronti del concorrente (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 7188; Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209).

3.5 Né, infine, la genericità dei contratti di avvalimento era superabile invocando il c.d. soccorso istruttorio, atteso che la rilevata genericità, rendendo l'oggetto del contratto indeterminato ed indeterminabile, si traduce nella nullità radicale del contratto stesso e non in una mera irregolarità formale o documentale e che, la nullità, operando ab origine, comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità oggetto di avvalimento sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che ne impone l'esclusione dalla procedura medesima (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 giugno 2017, n. 2985; Tar Lombardia, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 157).

4. Per le suesposte ragioni le censure esaminate sono fondate e il ricorso, assorbita ogni altra censura e deduzione, deve essere accolto; il conseguente annullamento degli atti gravati realizza ed esaurisce la tutela della parte ricorrente, atteso che dagli atti del presente giudizio non risulta che l'amministrazione abbia ancora proceduto alla sottoscrizione del contratto relativo alla gara per cui è causa.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse della ricorrente, gli atti impugnati.

Condanna in solido il Ministero della Difesa e Gianfort S.r.l. al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 3.000,00 (=tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021 – con collegamento da remoto - con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO